

CONVEGNO NAZIONALE COSMED

ROMA 28 MARZO 2024

Dott. Giorgio Cavallero

Tavola 2

Risorse finanziarie per i CCNL della P.A. - Triennio 2019-2021

Valori in milioni di euro e incidenze %

	Milioni di € al lordo oneri riflessi			Incidenze % sulla base di riferimento ³		
	2019	2020	Dal 2021	2019/2018	2020/2018	2021/2018
Settori statali ¹	1.100	1.750	3.375	1,30	2,01	3,72
Settori non statali ²	940	1.418	2.689	1,30	2,01	3,72
Totale	2.040	3.168	6.064	1,30	2,01	3,72

¹ Importo complessivo stanziato dalle leggi di bilancio per il 2019 e per il 2020. Dei settori statali fanno parte: ministeri, agenzie fiscali, scuola, accademie e conservatori, presidenza del consiglio dei ministri. E' ricompreso inoltre sia il personale contrattualizzato (dirigente e non) a cui si applicano i contratti collettivi sottoscritti in sede Aran che il personale non contrattualizzato (carriera prefettizia, diplomatica, penitenziaria, forze armate, corpi di polizia, vigili del fuoco, magistrature).

² Importo a carico dei bilanci delle amministrazioni non statali stimato con i medesimi criteri utilizzati per determinare lo stanziamento delle amministrazioni statali. Dei settori non statali fanno parte: regioni ed enti regionali, enti ed amministrazioni del S.S.N., enti locali, camere di commercio, università, enti pubblici non economici, enti di ricerca, enti ed amministrazioni di cui all'art. 70, comma 4 del d. lgs. n 165/2001. E' ricompreso inoltre sia il personale contrattualizzato (dirigente e non), ivi compreso quello delle regioni a statuto speciale, che il personale non contrattualizzato (professori universitari).

☐ CONTRATTO 2019-21

2019	1,3 %
2020	2,01 %
2021	3,78 % + 0,22 % = 4 %

☐ CONTRATTO 2022-24

2019	0,3 %
2020	1 %
2021	5,78 %

ARRETRATI

2022 VACANZA CONTRATTUALE GIA' EROGATA

2023 1% GIA' EROGATO NEL 2023

2024 IVC + 6, 7 VOLTE IVC ANTICIPI RINNOVI CONTRATTUALI PARI AL 2,4% GIA' IN EROGAZIONE

**RESTANO A DISPOSIZIONE DEL RINNOVO CONTRATTUALE ULTERIORI 3,38 % CON DECORRENZA
1.1.2024**

ESEMPIO

DIRIGENZA AREA SANITA'

RETRIBUZIONE MEDIA AL 31.12.2021 : 85.004

INCREMENTO A REGIME 5,78% 4.913 LORDI ANNUI (378 EURO LORDI PER 13 MENSILITA')

CIRCA 182 EURO NETTI MENSILI

INCREMENTO A REGIME AL NETTO DI QUANTO GIA' IN GODIMENTO PARI AL 2,4% : 2873 EURO LORDI ANNUI

OVVERO 3,38% PARI A 221 EURO PER 13 MENSILITA' 107 EURO NETTI MENSILI

	AUMENTI CONTRATTUALI		INFLAZIONE		DIFFERENZA
2019	1,30%		0,60%		
2020	2,01%		-0,20%		
2021	4%		1,90%		
TRIENNIO	4%		2,30%		1,70%
2022	0,30%		8,10%		-7,80%
2023	1%		5,70%		-4,70%
2024	5,78%		2,40%	stima	
TRIENNIO	5,78%		17%		-11,22%

PENSIONI E LEGGE DI BILANCIO 2024 7 PROFILI DI DUBBIA COSTITUZIONALITÀ, MA DI SICURA INIQUITÀ.

Profilo 1)

Vengono tagliati retroattivamente i rendimenti previsti per i contributi versati prima del 1996 da alcune categorie di dipendenti pubblici.

(art.1 commi 157 e 159)

I dipendenti pubblici iscritti alla CPS (sanitari medici e veterinari) alla CPDEL (dipendenti e dirigenti degli Enti locali, del SSN non medici e sanitari del comparto sanità) alla CPUG (ufficiali giudiziari) e alla CPI (maestre della scuola d'infanzia) hanno visto manomettere ora per allora il rendimento dei versamenti effettuati prima del 1996. Cancellati i diritti acquisiti. Si genera un futuro previdenziale senza certezze e totalmente nelle mani della discrezionalità politica che si impadronisce delle risorse versate obbligatoriamente dai dipendenti arrogandosi il diritto di disporne a piacimento. Sono state cambiate le regole a partita in corso. In questo senso la manovra non ha precedenti e rischia di aprire la strada ad un sistematico esercizio arbitrario del potere.

È giustificabile una legge retroattiva?

Tenendo conto che:

- non c'è un'emergenza economica pressante come ai tempi della legge Monti- Fornero.
- i risparmi sono minimi, diluiti nel tempo, irrilevanti rispetto alla massa economica della spesa pensionistica.
- la presunta equità per livellamento in basso rispetto ad altre categorie non regge se si considera le infinite differenze di accesso alla pensione anticipate e alle enormi differenze sull'entità e la durata della contribuzione.

Profilo 2)

L'incredibile vicenda dei riscatti onerosi e delle ricongiunzioni versati per ottenere un rendimento che viene arbitrariamente ridotto.

(art.1 commi 158 e 159)

Resta un qualcosa che potremo chiamare "beffa" (ma che forse è molto di più) ed è il caso di chi ha pagato un riscatto oneroso o una ricongiunzione calcolati sulla base del vecchio rendimento e che adesso si vede riconosciuto un rendimento ridotto. Sarebbe come se il Tesoro non corrispondesse un tasso di interesse fisso concordato all'emissione sui propri titoli di Stato, le conseguenze sull'affidabilità creditizia nonché sulla credibilità e la reputazione del debito pubblico sarebbero devastanti.

È lecito per lo Stato manomettere una obbligazione contrattuale e sottrarsi ad una parte del pagamento convenuto?

Profilo 3)

Il “finestrone” selettivo per alcune categorie del pubblico impiego.

(art.1 comma 162)

La finestra ovvero il periodo che intercorre tra la maturazione dei requisiti per la pensione e il pagamento viene aumentata ma solo per alcune categorie del pubblico impiego. Di fatto essendo un differimento del pagamento della pensione è un vero e proprio posticipo della pensione. Tale differimento è riservato solo alle categorie del pubblico impiego iscritte alle casse pensioni CPS, CPDEL, CPUG e CPI.

È lecita la discriminazione di questi dipendenti rispetto alla generalità dei contribuenti che accedono ai trattamenti pensionistici?

Profilo 4)

La graduazione delle penalizzazioni riservata solo ad una parte degli iscritti alla CPS e CPDEL.

(art.1 comma 161)

La legge prevede una riduzione della penalizzazione pari a un trentaseiesimo per ogni mese di posticipo del pensionamento rispetto alla prima data di maturazione dei requisiti ma solo per gli iscritti alla cassa CPS (medici odontoiatri e veterinari) e per gli iscritti alla cassa CPDEL che terminano l'attività lavorativa come infermieri. Gli altri Dirigenti sanitari e gli altri lavoratori sempre del comparto sanità e iscritti alla CPDEL (psicologi, farmacisti, biologi, chimici, fisici, dirigenti delle professioni sanitarie, tecnici di laboratorio, tecnici di radiologia, ostetriche, fisioterapisti, operatori sociosanitari) non hanno la graduazione della penalizzazione che pertanto scatta in forma piena ed intera per qualunque anticipo rispetto al limite ordinamentale anche di un solo giorno. Analogamente ciò vale per la Dirigenza amministrativa tecnica e professionale del SSN, i Dirigenti e dipendenti degli Enti locali nonché per le maestre della scuola d'infanzia e per gli ufficiali giudiziari. L'intero impianto risulta di difficile gestione, discriminatorio e superficiale.

È lecito discriminare all'interno delle stesse gestioni pensionistiche?

Profilo 5)

Penalizzate pesantemente le pensioni di anticipate future dei giovani nel sistema contributivo posto un tetto arbitrario dell'assegno per chi andrà in pensione prima del raggiungimento dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia (oggi 67 anni) pari a cinque volte il minimo lordo INPS. Manomesso il coefficiente di trasformazione della Legge 335/95.

(art.1 comma 125)

Viene posto un tetto pari a 5 volte il minimo Inps per il valore lordo della pensione in regime contributivo nel caso di pensionamento prima del raggiungimento dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia (oggi 67 anni): in pratica chi nel sistema contributivo deciderà di andare in pensione a 64 anni avrà comunque un assegno ridotto a 5 volte il minimo Inps ovvero 3.074 euro lordi mensili (circa 2.190 euro netti mensili) fino al compimento dei requisiti anagrafici previsti per la

COSMED

confederazione
sindacale
medici
e dirigenti

pensione di vecchiaia (oggi 67 anni). Si manomette il coefficiente di trasformazione per il sistema contributivo correlato all'età di pensionamento e all'aspettativa di vita. In pratica il principio della legge Dini e del sistema contributivo che prevede una pensione proporzionale ai versamenti effettuati rapportato all'età anagrafica al momento in cui si accede alla pensione viene artatamente posticipato.

È lecito manomettere il coefficiente di trasformazione per di più limitato alle categorie più penalizzate? Ossia a coloro che accedono alla pensione con il sistema contributivo.

Profilo 6)

Taglio senza precedenti per la rivalutazione delle pensioni sulla base dell'inflazione, praticamente azzerate le rivalutazioni degli assegni medio alti.

(art.1 comma 135)

La norma tuttora vigente prevede che le pensioni vengano rivalutate secondo il tasso di inflazione media dell'anno precedente (Legge 388/2000) con una decurtazione massima del 25% per le pensioni superiori a 5 volte il minimo INPS. Con l'ultima legge di bilancio la decurtazione ha raggiunto il 78%. Un provvedimento già messo in opera in passato ma con percentuali minori e un'inflazione molto più bassa.

È lecita questa reiterazione in assenza di palese emergenza economica dichiarata?

È lecito questo aggravio della percentuale decurtata?

È lecito questo provvedimento in presenza di una norma generale più favorevole?

Profilo 7)

Nonostante i richiami della Corte Costituzionale continua il sequestro delle liquidazioni dei dipendenti pubblici. Indispensabile un nuovo pronunciamento della Consulta.

Dal 2013 la liquidazione dei dipendenti pubblici viene corrisposta a rate che decorrono dopo 12, 24 e 36 mesi per le pensioni vecchiaia mentre per le pensioni di anzianità le rate decorrono dopo 24, 36 e 48 mesi. Un vergognoso sequestro di bene personale. Più volte la Corte Costituzionale ha sollecitato il legislatore a intervenire per attenuare quello che è un vero e proprio default un'insolvenza dello Stato, particolarmente intollerabile per le pensioni di quanti hanno raggiunto la vecchiaia o il limite ordinamentale. Il governo fa finta di niente nasconde il debito sotto il tappeto, i disegni di legge non trovano al momento sbocchi.

Quale tempistica e casistica per un nuovo ricorso?

COSMeD

Via San Martino della Battaglia, 31 - 00185 Roma

Telefono 0648903521 - Fax 0648919462

E-mail: segreteria@confederazionecosmed.it

E-mail: segreteria@pec.confederazionecosmed.it

www.confederazionecosmed.it

DOSSIER PENSIONI: I tagli che si vuole negare e nascondere. Un programma di riduzione alle rivalutazioni delle pensioni e alle pensioni future. Un fitto calendario di **danni patrimoniali arrecati al risparmio previdenziale dei lavoratori che porta all'impovertimento del ceto medio.**

Una legge di bilancio iniqua: generosa con gli evasori, punitiva per il lavoro dipendente ed in particolare per i dipendenti pubblici.

I lavoratori dipendenti (particolarmente colpiti i dipendenti pubblici) nonché i pensionati pagano il conto salato di una legge di bilancio iniqua che continua a premiare evasori, percettori di redditi autonomi con trattamento fiscale di favore e imprese con extra profitti maturati con i movimenti di mercato prodotti dalle crisi politiche ed energetiche.

Sulle pensioni norme retroattive e di dubbia costituzionalità. Cancellati i diritti acquisiti. Si genera un futuro previdenziale senza certezze e totalmente nelle mani della discrezionalità politica.

L'articolo 1 comma 157 agisce retroattivamente sui rendimenti delle pensioni future di alcune categorie di dipendenti pubblici, il provvedimento riguarderà nei prossimi anni 732.000 contribuenti. Numerosi commentatori di diverso orientamento politico hanno sollevato fortissimi dubbi di costituzionalità. La cancellazione dei diritti acquisiti comporta l'apertura di un infinito e pluriennale contenzioso, la precarizzazione dell'intero sistema previdenziale esposto a continue modifiche che disorientano ed impediscono qualunque programmazione del futuro previdenziale dei lavoratori. Vengono manomessi gli effetti dei contratti di lavoro e il potere legislativo si impadronisce delle risorse versate obbligatoriamente dai dipendenti arrogandosi il diritto di disporne a piacimento. Sono state cambiate le regole a partita in corso. In questo senso la manovra non ha precedenti e rischia di aprire la strada ad un sistematico esercizio arbitrario del potere.

Pesanti tagli alle pensioni di anzianità future in molti casi il valore viene mantenuto solo con una permanenza aggiuntiva in servizio.

Per i sanitari, i dipendenti degli Enti locali, gli insegnanti delle scuole primarie e gli ufficiali giudiziari il mantenimento dell'attuale calcolo dell'assegno pensionistico comporta nella maggioranza dei casi la permanenza fino a 65 anni .

Limitatamente ai medici (ma non per gli altri dirigenti sanitari, i tecnici di laboratorio, tecnici di radiologia, ostetriche, fisioterapisti, operatori sociosanitari)) e agli infermieri esiste poi una parziale e in molti casi effimera graduazione del taglio a seconda del posticipo rispetto alla prima data utile del pensionamento. Per esempio un dipendente maschio che ha iniziato la contribuzione a 19 anni raggiunge i 42 anni e 10 mesi e 3 mesi di finestra a 62 anni e 1 mese, la decurtazione piena si riduce di un terzo a 63 anni e un mese, di due terzi

a 64 anni e un mese. Non sono molti i soggetti che possono vantare contribuzioni continuative senza interruzioni a partire almeno dal 21° anno, per gli altri la graduazione non comporta di fatto benefici.

Se si considera l'aspettativa di vita la decurtazione è addirittura superiore per coloro che non sono prossimi al pensionamento nei prossimi anni all'intero ammontare della liquidazione. **Vedi tabelle 1 e 2 .**

Le salvaguardie e le attenuazioni ottenute in sede di conversione

È stata evitata la vergogna di penalizzare i dipendenti pubblici (in particolare i medici, ma non solo) che avevano già maturato i requisiti pensionistici e si erano trattenuti in servizio su richiesta o con l'approvazione dell'Amministrazione per far fronte all'emergenza Covid, alla mancanza di personale e all'emergenza delle liste d'attesa. La norma infatti non riguarda coloro che hanno maturato il diritto alla pensione nel 2023 e coloro che hanno un'anzianità di 15 anni nel sistema retributivo ovvero ante 1996.

Inoltre le nuove aliquote non si applicano a chi viene collocato a riposo per risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro al raggiungimento dei requisiti della pensione anticipata. Anche questa cessazione è assimilata al collocamento a riposo d'ufficio come per il limite ordinamentale (la legge di bilancio 2024 all'art.1 comma 161, infatti parla di "regolamento nell'amministrazione")

Una disinformazione spudorata sugli effetti della legge di bilancio sulle pensioni future.

La strategia governativa è quella di disconoscere o minimizzare gli effetti della manovra sulle pensioni future, confidando sul fatto che gli effetti non sono evidenti nei pensionamenti dei prossimi anni ma si manifesteranno negli anni successivi. Addirittura si negano spudoratamente le penalizzazioni che per certe categorie e per determinate classi di età sono nettamente peggiorative della legge Fornero. Un chiaro esempio è proprio il caso di chi ha iniziato la contribuzione a 19 anni e che per avere una pensione senza penalizzazione deve attendere i 65 anni ovvero raggiungere quota 46. Un abisso rispetto alle promesse elettorali di quota 41. Anche il dibattito parlamentare è stato di fatto abolito. Si confida evidentemente nella scarsa consapevolezza degli effetti del provvedimento nell'opinione pubblica. Anziché incentivare la presenza in servizio si usa il manganello delle penalizzazioni per differire il pagamento delle pensioni. Lavorare più a lungo o pagare penalizzazioni.

Un regalo speciale si allunga la finestra ma solo per le categorie sanitarie, degli enti locali, maestre della scuola primaria e ufficiali giudiziarie. Si allunga l'erogazione della pensione di fatto si sposta l'età pensionabile.

Per i sanitari, i dipendenti degli Enti locali, gli insegnanti delle scuole primarie e gli ufficiali giudiziari che accederanno alla pensione di anzianità si vedranno allungato il periodo finestra cioè il periodo che passa dalla maturazione dei requisiti all'erogazione della pensione. Solo per queste categorie è previsto l'allungamento di tale periodo finestra che attualmente e fino al 2024 è determinato in 3 mesi, che diventeranno 4 mesi dal 2025, 5 mesi dal 2026, 7 mesi dal 2027 e 9 mesi successivamente. Entro 5 anni si arriverà a 6 mesi di lavoro in più. Sono forme surrettizie di spostamento dell'età pensionabile effettiva. In realtà, visto che l'aspettativa di vita non aumenta, si procede con un aumento della finestra mobile che supera l'indicizzazione. Ingegnosa e spregiudicata iniziativa.

I tagli ad orologeria

Chi ha maturato i requisiti nel 2023 non subirà i tagli per norma. Chi maturerà i requisiti a partire dal 2024 potrà subire dei tagli della parte retributiva delle pensioni se lascia il lavoro prima del limite ordinamentale che al momento è fissato a 65 anni.

I tagli aumentano nel tempo e sono maggiori per le donne. **Tabella 3.**

Inoltre a partire da chi maturerà i requisiti dal 2025 si andrà incontro anche all'allungamento delle "finestre" dai 3 mesi attuali si passerà a 4 mesi nel 2025, 5 mesi nel 2026, 7 mesi nel 2027 e a 9 mesi a partire dal 2028.

Dirigenza sanitaria non medica, Dirigenza amministrativa tecnica e professionale, nonché maestre della scuola d'infanzia e ufficiali giudiziari senza graduazione delle penalizzazioni.

La legge prevede una riduzione della penalizzazione pari a un trentaseiesimo per ogni mese di posticipo del pensionamento rispetto alla prima data di maturazione dei requisiti ma solo per gli iscritti alla cassa CPS (medici e veterinari) e gli iscritti alla cassa CPDL che terminano l'attività lavorativa come infermieri. Gli altri Dirigenti sanitari e gli altri lavoratori sempre del comparto sanità iscritti alla CPDL (psicologi, farmacisti, biologi, chimici, fisici, dirigenti delle professioni sanitarie, tecnici di laboratorio, tecnici di radiologia, ostetriche, fisioterapisti, operatori sociosanitari) non hanno la graduazione della penalizzazione che pertanto scatta in forma piena ed intera per qualunque anticipo rispetto al limite ordinamentale anche di un solo giorno. Analogamente ciò vale per la Dirigenza amministrativa tecnica e professionale, nonché per le maestre della scuola d'infanzia e per gli ufficiali giudiziari. L'intero impianto risulta di difficile gestione, discriminatorio e superficiale.

La beffa di chi ha pagato il riscatto per un rendimento arbitrariamente ridotto, in attesa di fare giustizia.

Resta la beffa di chi ha pagato un riscatto oneroso o una ricongiunzione calcolati sulla base del vecchio rendimento e che adesso si vede riconosciuto un rendimento ridotto. Sarebbe come se il Tesoro non corrispondesse un tasso di interesse fisso concordato all'emissione sui propri titoli di Stato, le conseguenze sull'affidabilità creditizia nonché sulla credibilità e la reputazione del debito pubblico sarebbero devastanti. Si tratta di un provvedimento da molti considerato incostituzionale e per tale motivo i precedenti governi si erano fermati con ipotesi simili anche in avanzata istruttoria.

Penalizzate pesantemente le pensioni di anticipate future dei giovani nel sistema contributivo posto un tetto arbitrario dell'assegno per chi andrà in pensione prima dei 67 anni pari a cinque volte il minimo lordo INPS. Manomesso il coefficiente di trasformazione della Legge 335/95.

Meno percepite ma non meno gravi per gli effetti che sortiscono sono le modifiche peggiorative della Fornero previste per i giovani e per tutti coloro che sono nel sistema contributivo (art.1. comma 139).

Infatti viene posto un tetto pari a 5 volte il minimo Inps per il valore lordo della pensione in regime contributivo nel caso di pensionamento prima dei 67 anni: in pratica chi nel sistema contributivo deciderà di andare in pensione a 64 anni avrà comunque un assegno ridotto a 5 volte il minimo Inps ovvero 3.074 euro lordi mensili (circa 2.190 euro netti mensili) fino ai 67 anni. La pensione contributiva "piena" la si otterrà solo a partire dai 67 anni. In tal modo si manomette il coefficiente di trasformazione per il sistema contributivo correlato all'età di pensionamento e all'aspettativa di vita. In pratica il principio della legge Dini e del sistema contributivo che prevede una pensione proporzionale ai versamenti effettuati viene artatamente manomesso. Introdurre dei limiti di importo anche se per un periodo limitato contrasta con l'equità e la sostenibilità del sistema contributivo. Inoltre è stata prevista una finestra mobile di 3 mesi dal 2024 anche per questa tipologia di pensione.

Opzione donna praticamente congelata senza allargamento sostanziale della platea.

Per le donne senza figli l'opzione donna è praticamente ferma. La draconiana amputazione avvenuta a partire dal 2023, aveva limitato la fruibilità solo a tre categorie di lavoratrici con almeno 35 anni di contribuzione: "caregiver, invalide civili in misura pari o superiore al 74% e licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale". Ma mentre nel 2023 occorrevano 60 anni maturati entro il 2022 adesso ne occorrono 61 (60 con un figlio e 59 con almeno due) maturati entro il 2023, pertanto un ulteriore restringimento della platea. Ormai sono pochissime le donne che optano per questa possibilità per il sistema contributivo puro penalizzante e la finestra di 12 mesi.

I presunti privilegi dei dipendenti pubblici e i privilegi reali

Quanto alla comparazione con altre categorie di questi rendimenti e ai presunti privilegi occorre tener conto non solo dell'entità dell'assegno ma anche dei versamenti effettuati,

dell'età di pensionamento e della capienza della contribuzione evitando una visione parziale su un solo aspetto per giustificare il provvedimento. Infatti i dipendenti e in particolare i dipendenti pubblici:

- Da sempre versano l'aliquota massima del 33% su tutte le voci stipendiali senza evasione contributiva e non rientrano tra le categorie "protette" che contribuiscono con il 24%;
- Da sempre rinunciano al 37-38% della loro retribuzione che viene sottratta nei contratti di lavoro per alimentare l'assegno pensionistico;
- Non hanno mai goduto di anticipi sull'età pensionabile con i prepensionamenti;
- Non godono di pensioni assistenziali in carenza di contributi (che sono circa 7 milioni pari al 43%) o integrate al minimo anche in presenza di rendite e patrimoni.

Se si fa una graduatoria tra quanto versato e dato e quanto ricevuto i dipendenti pubblici sono certamente tra i più virtuosi. Ci sembra troppo facile colpire categorie di contribuenti fedeli con prelievo alla fonte dei contributi in un sistema che di fatto tollera un enorme evasione fiscale e contributiva che non ha eguali in Europa.

Taglio senza precedenti per la rivalutazione delle pensioni sulla base dell'inflazione, praticamente azzerate le rivalutazioni degli assegni medio alti. Si programma il progressivo impoverimento delle pensioni medio alte.

La norma tuttora vigente prevede che le pensioni vengano rivalutate secondo il tasso di inflazione media dell'anno precedente. Tale rivalutazione dovrebbe essere pari al 100% fino a 3 volte il minimo Inps (tale minimo per il 2024 è pari a 614,77 euro mensili lordi per 13 mensilità) pari al 90% fino a 5 volte il minimo e pari al 75% per valori superiori a 5 volte il minimo.

La rivalutazione è stata bloccata dalla legge Fornero-Monti a partire dal 2012 e poi prorogata nel 2014 per un altro triennio e nel 2016 per un ulteriore biennio. Dal 2019 e nel 2020 vengono adottate nuove griglie. Nel 2021 si verificò un'inflazione negativa nell'anno precedente. Tuttavia si trattava di inflazioni molto basse per cui la mancata rivalutazione determinava una modesta riduzione in termini di poteri d'acquisto. Infatti nel periodo 2012-2021 l'inflazione è stata complessivamente di circa il 7,3%.

Nel 2022 si torna alla praticamente normalità con rivalutazioni regolari.

E' con questo governo che si operano i tagli più significativi con abbattimento delle percentuali di rivalutazione che coincidono con un forte incremento dell'inflazione.

Infatti l'inflazione media nel 2022 è stata pari al 8,1%: in un anno solo l'inflazione è risultata maggiore di quella registrata nell'intero decennio precedente.

Una pensione superiore a dieci volte il minimo era nel 2023 una pensione mensile lorda di 5.637,4 euro ovvero una pensione netta di circa 3.825 euro (variabile a seconda delle addizionali Irpef regionali e comunali). Le pensioni che superano di un euro la soglia di 10 volte il minimo nel 2023 avrebbero dovuto avere una rivalutazione pari al 75% dell'inflazione (8,1% a consuntivo) come sancito dalla disciplina generale a regime (legge 388/2000 come modificata dalla legge 160/2019) ovvero 456,62 euro lordi pari a circa 251 euro netti mensili. Invece la rivalutazione nel 2023 è stata del 32% con recupero solo del 2,592 % del 8,1% dell'inflazione reale ovvero nel caso di una pensione che supera di 1 euro la soglia di 10 volte il minimo una rivalutazione netta di circa 80 euro con una perdita mensile netta di circa 170 euro e annuale di circa 2.210 euro netti.

La legge di bilancio per il 2024 ha replicato questo meccanismo: l'inflazione reale è stata del 5,7% (5,4 % programmata per gli aumenti di gennaio 2024 e 0,3% a conguaglio) ma l'aumento verrà corrisposto solo alle pensioni fino a 4 volte il minimo Inps. Per le altre pensioni solo una percentuale che per l'ultimo scaglione sarà il 22% del 5,7% ovvero 1,254%. Rispetto al 2023 la rivalutazione è stata ridotta dal 32% al 22% per le pensioni oltre 10 volte il minimo. **Tabella 4.** In pratica le pensioni oltre i 3.970 euro in due anni recupereranno il 3,846% dell'inflazione a fronte di un'inflazione del 13,8% e a un recupero previsto dalla 233/2000 del 10,35%. Una botta del 10% che rientra nella strategia di distruzione del ceto medio con una speciale penalizzazione per i contribuenti onesti che hanno versato tasse e contributi investendo nella pensione pubblica.

Nonostante i richiami della Corte Costituzionale continua il sequestro delle liquidazioni dei dipendenti pubblici. Indispensabile un nuovo pronunciamento della Consulta.

Dal 2013 la liquidazione dei dipendenti pubblici viene corrisposta a rate che decorrono dopo 12, 24 e 26 mesi per le pensioni vecchiaia mentre per le pensioni di anzianità le rate decorrono dopo 24, 26 e 48 mesi. Un vergognoso sequestro di bene personale. Più volte la Corte Costituzionale ha sollecitato il legislatore a intervenire per attenuare quello che è un vero e proprio default un'insolvenza dello Stato, particolarmente intollerabile per le pensioni di quanti hanno raggiunto la vecchiaia o il limite ordinamentale. Il governo fa finta di niente nasconde il debito sotto il tappeto.

Previdenza integrativa nessun incentivo.

COSMED

confederazione
sindacale
medici
e dirigenti

Nessun incentivo per la previdenza complementare nemmeno l'adeguamento ISTAT della quota deducibile.

Caos riscatti

Il costo dei riscatti dovrebbe verosimilmente aumentare per quanti faranno domanda dal 1 gennaio 2024, il meccanismo da verificare si rischia di creare ulteriori discrepanze e discriminazioni. E' una conseguenza della scellerata manomissione retroattiva dei coefficienti. Maggiori costi a fronte di minori prestazioni.

Riaprire il dibattito sulla previdenza pubblica, vigilare sulle interpretazioni che verranno date su alcuni aspetti discutibili nella loro applicazione, predisporre un adeguato contenzioso. E' indispensabile la consapevolezza che parte dall'informazione dei tagli e dei danni patrimoniali arrecati al risparmio previdenziale dei lavoratori.

COSMeD

Via San Martino della Battaglia, 31 - 00185 Roma
Telefono 0648903521 - Fax 0648919462
E-mail: segreteria@confederazionecosmed.it
E-mail: segreteria@pec.confederazionecosmed.it
www.confederazionecosmed.it

PERDITE PATRIMONIALI										
	PERSONALE NON DIRIGENTE					MEDICI E DIRIGENTI				
	A	B	C = A x B	D	E = B - D	A	B	C = A x B	D	E = B - D
Anzianità	Perdita	Durata	Perdita	Entità	Differenza	Perdita	Durata	Perdita	Entità	Differenza
31.12.1995	annua netta	pensione	complessiva	liquidazione	tra decurtazione	annua netta	pensione	complessiva	liquidazione	tra decurtazione
anni		stimata	in 20 anni	netta	complessiva		stimata	in 20 anni	netta	complessiva
		in 20 anni	di pensione	dopo 40	e liquidazione		in 20 anni	di pensione		e liquidazione
				anni servizio						
				nota 1 e 2					nota 1 e 2	
1	-4.300	20	-86.000	31.169	-54.831	-10.344	20	-206.880	128.234	-78.646
2	-3.911	20	-78.220	31.169	-47.051	-9.466	20	-189.320	128.234	-61.086
3	-3.554	20	-71.080	31.169	-39.911	-8.610	20	-172.200	128.234	-43.966
4	-3.206	20	-64.120	31.169	-32.951	-7.774	20	-155.480	128.234	-27.246
5	-2.867	20	-57.340	31.169	-26.171	-6.961	20	-139.220	128.234	-10.986
6	-2.537	20	-50.740	31.169	-19.571	-6.168	20	-123.360	128.234	4.874
7	-2.216	20	-44.320	31.169	-13.151	-5.397	20	-107.940	128.234	20.294
8	-1.903	20	-38.060	31.169	-6.891	-4.648	20	-92.960	128.234	35.274
9	-1.599	20	-31.980	31.169	-811	-3.919	20	-78.380	128.234	49.854
10	-1.305	20	-26.100	31.169	5.069	-3.213	20	-64.260	128.234	63.974
11	-1.019	20	-20.380	31.169	10.789	-2.528	20	-50.560	128.234	77.674
12	-741	20	-14.820	31.169	16.349	-1.863	20	-37.260	128.234	90.974
13	-473	20	-9.460	31.169	21.709	-1.221	20	-24.420	128.234	103.814
14	-214	20	-4.280	31.169	26.889	-600	20	-12.000	128.234	116.234

nota 1 liquidazione calcolata sulla base del 80% della retribuzione media utile per il TFS con aliquote medie senza considerare aumenti contrattuali successivi al 2021

nota 2 retribuzione media utile per il TFS stimata in 25.663 euro per il comparto e 70.925 euro per la dirigenza aliquote su parte non esente rispettivamente 24% e 30%

				PERSONALE NON DIRIGENTE				MEDICI E DIRIGENTI			
				REGOLE ATTUALI	PROPOSTA	PERDITA	PERDITA	REGOLE ATTUALI	PROPOSTA	PERDITA	PERDITA
				Legge 965/65	Legge di bilancio	ANNUALE	ANNUALE	Legge 965/65	Legge di bilancio	ANNUALE	ANNUALE
						NETTA	NETTA			NETTA	NETTA
				Pensione lorda parte retributiva	Pensione lorda parte retributiva	Differenza lorda annua	Differenza annua	Pensione lorda parte retributiva	Pensione lorda parte retributiva	Differenza lorda annua	Differenza annua
Anzianità	Tabella	Tabella	Differenza								
31.12.1995	in vigore	proposta	quota	retribuzione	retribuzione			retribuzione	retribuzione		
anni			retributiva	alla cessazione	alla cessazione		nota 2	alla cessazione	alla cessazione		nota 4
			%	31.090 euro	31.090 euro			85.657 euro	85.657 euro		
				nota 1	nota 1			nota 3	nota 3		
1	0,24456	0,02500	-21,956	7.603	777	-6.826	-4.300	20.948	2.141	-18.807	-10.344
2	0,25093	0,05000	-20,093	7.763	1.555	-6.208	-3.911	21.494	4.283	-17.211	-9.466
3	0,25775	0,07500	-18,275	7.973	2.332	-5.642	-3.554	22.078	6.424	-15.654	-8.610
4	0,26502	0,10000	-16,502	8.198	3.109	-5.089	-3.206	22.701	8.566	-14.135	-7.774
5	0,27275	0,12500	-14,775	8.438	3.886	-4.551	-2.867	23.363	10.707	-12.656	-6.961
6	0,28093	0,15000	-13,093	8.691	4.664	-4.027	-2.537	24.064	12.849	-11.215	-6.168
7	0,28956	0,17500	-11,456	8.958	5.441	-3.517	-2.216	24.803	14.990	-9.813	-5.397
8	0,29865	0,20000	-9,865	9.239	6.218	-3.021	-1.903	25.581	17.131	-8.450	-4.648
9	0,30819	0,22500	-8,319	9.534	6.995	-2.539	-1.599	26.399	19.273	-7.126	-3.919
10	0,31819	0,25000	-6,819	9.843	7.773	-2.071	-1.305	27.255	21.414	-5.841	-3.213
11	0,32865	0,27500	-5,365	10.167	8.550	-1.617	-1.019	28.151	23.556	-4.595	-2.528
12	0,33955	0,30000	-3,955	10.504	9.327	-1.177	-741	29.085	25.697	-3.388	-1.863
13	0,35091	0,32500	-2,591	10.855	10.104	-751	-473	30.058	27.839	-2.219	-1.221
14	0,36273	0,35000	-1,273	11.221	10.882	-340	-214	31.070	29.980	-1.090	-600

nota 1 la retribuzione in oggetto è la retribuzione media lorda dei dipendenti di sanità ed enti delle funzioni locali esclusi i dirigenti come da conto annuale dello stato al 31.12.2021

nota 2 applicata l'aliquota marginale pari al 37% (35% +2 % addizionali regionali e comunali)

nota 3 la retribuzione in oggetto è la retribuzione media lorda dei dirigenti di sanità ed enti delle funzioni locali locali come da conto annuale dello stato al 31.12.2021

nota 4 applicata l'aliquota marginale pari al 45% (43% +2 % addizionali regionali e comunali)

nota generale Non si considerano le differenze tra retribuzione media e pensionabile e gli aumenti contrattuali successivi al 31.12.2021

		anni	mesi		anni	mesi	% DECURTAZIONE PARTE RETRIBUTIVA
1.1.2024	M	42	10	31.12.1995	14	10	-0,25%
1.1.2024	F	41	10	31.12.1995	13	10	-1,79%
1.1.2025	M	42	10	31.12.1995	13	10	-1,79%
1.1.2025	F	41	10	31.12.1995	12	10	-2,86%
1.1.2026	M	42	10	31.12.1995	12	10	-2,86%
1.1.2026	F	41	10	31.12.1995	11	10	-4,24%
1.1.2027	M	42	10	31.12.1995	11	10	-4,24%
1.1.2027	F	41	10	31.12.1995	10	10	-5,66%
1.1.2028	M	42	10	31.12.1995	10	10	-5,66%
1.1.2028	F	41	10	31.12.1995	9	10	-7,12%
1.1.2029	M	42	10	31.12.1995	9	10	-7,12%
1.1.2029	F	41	10	31.12.1995	8	10	-8,63%
1.1.2030	M	42	10	31.12.1995	8	10	-8,63%
1.1.2030	F	41	10	31.12.1995	7	10	-10,18%
1.1.2031	M	42	10	31.12.1995	7	10	-10,18%
1.1.2031	F	41	10	31.12.1995	6	10	-11,78%
1.1.2032	M	42	10	31.12.1995	6	10	-11,78%
1.1.2032	F	41	10	31.12.1995	5	10	-13,43%

1.1.2033	M	42	10	31.12.1995	5	10	-13,43%
1.1.2033	F	41	10	31.12.1995	4	10	-15,12%
1.1.2034	M	42	10	31.12.1995	4	10	-15,12%
1.1.2034	F	41	10	31.12.1995	3	10	-16,86%
1.1.2035	M	42	10	31.12.1995	3	10	-16,86%
1.1.2035	F	41	10	31.12.1995	2	10	-18,64%
1.1.2036	M	42	10	31.12.1995	2	10	-18,64%
1.1.2036	F	41	10	31.12.1995	1	10	-20,47%
1.1.2037	M	42	10	31.12.1995	1	10	-20,47%
1.1.2037	F	41	10	31.12.1995	0	10	-22,46%
1.1.2038	M	42	10	31.12.1995	0	10	-22,46%

	INFLAZIONE MEDIA REALE	FINO A 3 VOLTE IL MINIMO INPS	FINO A 5 VOLTE IL MINIMO INPS	OLTRE 5 VOLTE IL MINIMO INPS	
		100%	90%	75%	
2012	3,0%	3,0%	2,70%	2,25%	104,3432
2013	1,2%	1,2%	1,08%	0,90%	107,4735
2014	0,2%	0,2%	0,18%	0,15%	108,6557
2015	0,1%	0,1%	0,09%	0,08%	108,873
2016	-0,1%				108,7641
2017	1,2%	1,2%	1,08%	0,90%	108,6554
2018	1,2%	1,2%	1,08%	0,90%	109,6333
2019	0,5%	0,5%	0,45%	0,38%	
2020	-0,2%				
2021	1,9%	1,9%	1,71%	1,43%	
2022	8,1%	8,1%	7,29%	6,08%	
2023	5,7%	5,7%	5,13%	4,28%	

2019 infl.2018	100% fino a	3 volte	1,20%
	97% fino a	4 volte	1,16%
	77% fino a	5 volte	0,92%
	52% fino a	6 volte	0,62%
	47% fino a	8 volte	0,56%
	45% fino a	9 volte	0,54%
	40% oltre	9 volte	0,48%
2020 infl.2019	100% fino a	4 volte	0,50%
	75% fino a	5 volte	0,38%
	52% fino a	6 volte	0,26%
	47% fino a	8 volte	0,24%
	45% fino a	9 volte	0,23%
40% oltre	9 volte	0,20%	
2022 infl.2021	100% fino a	4 volte	1,90%
	90% fino a	5 volte	1,71%
	75% oltre	5 volte	1,43%
2023 infl.2022	100% fino a	4 volte	8,10%
	85% fino a	5 volte	6,89%
	53% fino a	6 volte	4,29%
	47% fino a	8 volte	3,81%
	37% fino a	10 volte	3,00%
32% oltre	10 volte	2,59%	
2024 infl.2023	100% fino a	4 volte	5,70%
	85% fino a	5 volte	4,85%
	53% fino a	6 volte	2,96%
	47% fino a	8 volte	2,68%
	37% fino a	10 volte	2,57%
22% oltre	10 volte	2,28%	